

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Martedì, 9 Aprile 2024

.....qt g'38.22''

Uampato il 27 marzo 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 160/2023	ord. 30 ottobre 2023 Tribunale di Cagliari - Franca Cappai e altri c/ Ministero dell'istruzione e del merito	<p data-bbox="728 188 1207 217">art. 1, c. 44° e 45°, legge 24/11/2012, n. 228</p> <p data-bbox="728 248 1207 1241"> Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale dei servizi amministrativi del comparto scuola - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori, per l'intero anno scolastico, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del compenso stabilito in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall' assistente amministrativo incaricato - Denunciata irragionevolezza del criterio per la determinazione dell'indennità di funzioni superiori, progressivamente decrescente in corrispondenza dell'aumento dell'anzianità di servizio e della corrispondente progressione economica incidente sul trattamento economico complessivo del dipendente incaricato - Denunciata applicazione di parametri economici disomogenei - Contrasto con le previsioni della direttiva del Consiglio 2000/78/CE in relazione alla discriminazione fondata sull'età dei lavoratori, in quanto i lavoratori con maggiore anzianità, in caso di conferimento di mansioni superiori di DSGA, verrebbero discriminati rispetto a quelli di minore anzianità - Violazione dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea - Lesione del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro </p> <p data-bbox="728 1273 1207 1327"> - rif. artt. 3, 36 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 1 e 2 direttiva CE 27/11/2000, n. 78 </p>	Avv. Stato: Laura PAOLUCCI	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 129/2023	ord. 5 aprile 2023 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso - S. P. A. di P. P. & c. sas e altri c/ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Campobasso	<p>art. 4 legge Regione Molise 31/12/2004, n. 38, come modificato da art. 5, c. 1°, legge Regione Molise 30/01/2018, n. 2, abrogato da art. 6, c. 6°, legge Regione Molise 30/12/2020, n. 20</p> <p>Tributi - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Norme della Regione Molise - Istituzione dell'imposta - Previsione che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale - Denunciata irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, sia sotto il profilo del danno erariale che in relazione alla parità di trattamento dei contribuenti - Mancata proporzione degli interessi moratori alla durata del ritardo</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione; art. 6, c. 1°, lett. c), legge delega 14/06/1990, n. 158; artt. 17, 18 e 19 decreto legislativo 21/12/1990, n. 398; art. 3, c. 13°, legge 28/12/1995, n. 549</p>		SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE	
3	ord. 153/2023	ord. 26 ottobre 2023 Tribunale di Firenze - J. Y.	artt. 79, c. 2°, 94, c. 2° e 3°, 112, c. 1°, lett. c), e 114, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2022, n. 115	Avv. Stato: Marco CORSINI Avv. Stato: Giustina NOVIELLO	SCIARRONE ALIBRANDI		
			<p>Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell'istanza - Previsione che, per i redditi prodotti all'estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Denunciata prescrizione che genera una disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e non comunitari, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore, per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Contrasto con il principio di uguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della norma che, imponendo al cittadino extracomunitario richiedente un onere aggiuntivo per l'accesso al beneficio del patrocinio, presume, in modo indimostrato, che costui abbia dei redditi all'estero - Previsione di carattere discriminatorio, atteso che la circostanza del possesso dei redditi all'estero può inerire anche ai cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, esclusi dall'ambito di applicazione della norma censurata - Lesione del principio di uguaglianza attesa la diversità di trattamento a fronte di situazioni uguali, fondata solo sul requisito della cittadinanza - Richiesta ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea di produrre la certificazione consolare che confligge con la possibilità di provare la carenza di mezzi finanziari liberamente, in ogni altro modo - Lesione degli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU, che accorda all'accusato il diritto di difendersi e, qualora non abbia i mezzi per retribuire un difensore, il diritto di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli</p>				

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

interessi della giustizia - Richiesta alla Corte di dichiarare, in via consequenziale, l' illegittimità costituzionale degli artt. 94, c. 2° e 3°, 112, c. 1°, lett. c), e 114, c. 1°, limitatamente al riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 112, c. 1°, lett. c), del d. P.R. n. 115 del 2002

- rif. artt. 3, 24, c. 2° e 3°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 165/2023	ord. 24 novembre 2023 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Siemens Healthcare srl c/ Ministero della salute e altri	<p>art. 9 ter decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2015, n. 125, come modificato da art. 18, c. 1°, decreto-legge 09/08/2022, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 21/09/2022, n. 142</p> <p>Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale - Prevista definizione delle modalità procedurali del ripiano, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle pertinenti disposizioni sulle modalità procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali - Denunciata disposizione priva di una precisa finalità, legittimante la sua adozione, se non quella di ripianare il disavanzo sanitario - Introduzione</p>	<p>per Siemens Healthcare srl: Avv. Francesco CATALDO Avv. Diego VAIANO</p> <p>Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI Avv. Stato: Marina RUSSO Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA</p> <p>per Regione Toscana: Avv. Lucia BORA Avv. Barbara MANCINO</p> <p>per MEDTRONIC ITALIA spa (*): Avv. Piero FIDANZA</p> <p>per F.R.L. MEDICAL SERVICE srl (*): Avv. Luigi QUINTO</p> <p>per INSTRUMENTATION LABORATORY spa (*): Avv. Piero FIDANZA</p>	SAN GIORGIO - D'ALBERTI	(*) Interveniente ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

di un sistema complessivamente irragionevole che comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità atteso l'ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, oltremodo limitata a beneficio dell'utilità sociale - Previsione dei tetti regionali di spesa e conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici che determina una sostanziale compromissione dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette - Disciplina che, non consentendo alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in sede di gara e non essendo previamente determinato il tetto regionale di spesa, né le pertinenti modalità di calcolo, genera un'incertezza del sinallagma contrattuale - Disposizione incidente su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti - Lesione dei principi di affidamento, ragionevolezza e irretroattività - Imposizione patrimoniale adottata priva della previsione a livello legislativo di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei a indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria - Lesione della riserva di legge in materia di tributi e prestazioni patrimoniali imposte

- rif. artt. 3, 23, 41 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI MEDTRONIC ITALIA SPA E INSTRUMENTATION LABORATORY SPA